



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

Al Presidente del Consiglio regionale  
Mauro Buschini

## MOZIONE

**Oggetto:** contrarietà all'approvazione della proposta di testo unificato concernente "Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi".

**Proponenti:** Daniele Giannini, Angelo Tripodi, Laura Corrotti, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

### Premesso che

- in data 2 maggio 2018 il deputato Alessandro Zan del Partito democratico ha presentato il disegno di legge C. 569 concernente le "Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere";
- in data 24 ottobre 2019 presso la commissione Giustizia della Camera è cominciato l'esame del Ddl c. 569 abbinato con i disegni di legge C. 107 (primi firmatari Boldrini e Speranza), C. 868 (primo firmatario Scalfarotto), C. 2171 (primo firmatario Perantoni), C. 2255 (primo firmatario Bartolozzi) che disciplinano la medesima materia;
- dopo un ciclo di audizioni, avvenuto tra il 18 febbraio e il 27 maggio scorsi, l'Ufficio di presidenza della commissione Giustizia ha articolato i lavori nel modo seguente:



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

- in data 30 giugno 2020 ha preso avvio la discussione generale al termine della quale Zan ha presentato un testo unificato (“Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi”) composto di cinque articoli a firma di Zan, frutto di una sintesi dei disegni di legge di cui al precedente punto;
- in data 1° luglio si è conclusa la discussione generale

### **Considerato che**

- la proposta di testo unificato (“Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi”) presenta i seguenti rilievi:
  - a) impatto devastante su libertà e diritti garantiti dalla Costituzione;
  - b) si inserisce tra gli interventi legislativi che, pur orientati a tutelare i più deboli, produrranno effetti liberticidi sulle opinioni dei singoli;
  - c) lede il principio di uguaglianza nell'applicazione della legge;
  - d) viola l'articolo 25 della Costituzione e lede il principio della tassatività del reato penale;
  - e) è ispirato al relativismo etico in conseguenza del quale la rilevanza del reato è determinata dalle convinzioni di un pensiero che, disponendo di tutti gli strumenti mediatici, diventa dominante;
  - f) qualsiasi giudice, qualora il provvedimento fosse approvato, sarebbe legittimato a condannare le persone in ragione di una loro opinione fondata sulla difesa della famiglia naturale, sul diritto di un bambino ad essere cresciuto da un padre e da una madre, sulla contrarietà all'adozione da parte di coppie omosessuali;
  - g) si ritiene che il testo in esame presenti profili di incostituzionalità non soltanto in ordine agli articoli 3, 13, 18, 21 e 33 della Costituzione ma anche in base all'articolo 19 in materia di confessioni religiose, viste le posizioni espresse dalle religioni monoteiste sulle condotte omosessuali;
  - h) commettere atti di bullismo nei confronti di un ragazzo omosessuale è grave quanto compierli verso un adolescente obeso o un giovane con gli occhiali;



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

- i) va evidenziato l'intento ideologico del provvedimento, come confermato anche dalle proteste delle associazioni femministe, tra le quali "Se non ora quando", che demolisce la teoria gender, architrave del ddl Zan. In particolare si contesta l'espressione "identità di genere" poiché "permette a chiunque di autocertificarsi con un sesso diverso da quello con cui è nato, a prescindere dalla realtà del corpo";
- j) nel nostro ordinamento
- sono previste disposizioni che tutelano la dignità e il decoro delle persone e la loro integrità fisica, quali ad esempio l'art. 595 del codice penale (diffamazione), l'art. 612 cp (minaccia), l'art. 581 cp (percosse), l'art. 582 cp (lesioni personali), l'art. 594 cp (ingiuria);
  - sono previste aggravanti, quali, ad esempio, quella dei motivi abietti o futili, contenuta nell'art. 61, comma 1, n. 1 cp, oppure quella dell'aver agito con crudeltà, prevista dall'art. 61, comma 1, n. 4 cp;
  - è stata applicata diverse volte l'aggravante dei motivi abietti o futili per episodi di aggressioni ai danni di persone omosessuali, come fatto, ad esempio, dal Tribunale di Napoli, che ha comminato la pena di 10 anni di reclusione agli autori di un'aggressione avvenuta ai danni di un ragazzo omosessuale in piazza Bellini nel giugno del 2009;
  - si corre il rischio che dalle disposizioni possa derivare una compressione preventiva della libertà di parola e di espressione, ribadendo che i testi sono poco chiari quanto alla definizione di orientamento sessuale e di identità di genere;
  - si paventa il timore che si intenda valorizzare il momento punitivo attraverso l'anticipazione della soglia di pericolo per inibire determinate condotte, che hanno il carattere di reato di opinione, introducendo strumenti repressivi e l'inammissibile compressione dell'articolo 21 della Costituzione, la cui ratio è la tutela del pensiero dissenziente e la sua libera formazione;
  - laddove è stato previsto, con la modifica dell'articolo 604 bis del codice penale, l'inasprimento per le pene per quei reati commessi con finalità di odio fondato "sul sesso, sul genere, sull'orientamento o sull'identità di genere", Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova, ha commentato quanto segue: «Non vi è alcuna base empirica per distinguere tra giudizi espressi sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere per ragioni d'odio, da un lato, ovvero, da un altro lato, per ragioni religiose, metafisiche, etiche e sociali. Qui emerge tutta l'assurdità della creazione di un reato basato su motivi d'odio. Chi esprime opinioni critiche sulla tendenza omosessuale per ragioni metafisiche o sugli atti omosessuali per ragioni etiche, psicologiche mediche o sociali, non per ciò è



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

omosessuali per ragioni etiche, psicologiche mediche o sociali, non per ciò è indotto a tali critiche per ragioni d'odio. Anzi il più delle volte il motivo per cui esprime tali opinioni risiede in ragioni del tutto contrarie allo stato interiore dell'odio»;

- k) con la modifica della rubrica dell'articolo 604-bis del codice penale si apre alla delirante possibilità di perseguire, eventualmente su segnalazione di qualche lobby fortemente ideologizzata, le opinioni espresse in conversazioni private o in manifestazioni pubbliche con riguardo alla difesa della famiglia naturale o alla contrarietà all'adozione da parte di coppie di persona del medesimo sesso;
- l) modificando il decreto Mancino, su cui peraltro la giurisprudenza ha più volte chiesto una migliore codificazione delle relative disposizioni, si amplia la discrezionalità del giudice anche agli atti discriminatori fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere

### Visto che

- i dati statistici dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) dimostrano come la materia oggetto dei disegni di legge citati in premessa non costituisca un'emergenza sociale in quanto, negli ultimi quattro anni, sono stati in media 26 l'anno i casi registrati e non tutti si sono tradotti in denunce successive;
- Alfredo Mantovano, consigliere della Corte Suprema di Cassazione e vicepresidente del Centro studi "Rosario Livatino", audito in commissione Giustizia alla Camera lo scorso 27 maggio, ha sostenuto che negli ultimi otto anni il numero di casi di omofobia verificatisi è stato pari a 2.532, un dato che non desta preoccupazione se confrontato con i 60 milioni di abitanti in Italia;
- l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell'Interno – che da oltre dieci anni raccoglie denunce penali e segnalazioni provenienti da enti, associazioni e cittadini – ha riferito che su un totale di 1.513 eventi discriminatori, rilevati tra il 2010 e il 2018, soltanto il 13 per cento sia da addebitare a motivi di orientamento sessuale;



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO







Gruppo consiliare Lega

- alla luce della mappatura del fenomeno, risulta evidente che le priorità del settore della giustizia italiana non riguardino la discriminazione per l'orientamento sessuale ma la paralisi dei tribunali, le rivolte nelle carceri, le dimissioni dei vertici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il caso Palamara e le modalità di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura

### IMPEGNA

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NICOLA ZINGARETTI

a manifestare presso il Parlamento della Repubblica italiana e, segnatamente, presso la presidenza della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la propria più ferma opposizione al testo unificato concernente le "Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi" la cui eventuale approvazione violerebbe il principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.), la libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto di associazione (art. 18 Cost.), il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art. 19 Cost), il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e qualsiasi altro mezzo (art. 21 Cost) nonché la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.).

Daniele Giannini   
Angelo Tripodi   
Laura Corrotti   
Laura Cartaginese   
Pasquale Ciacciarelli 